



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS, concernente la ripartizione delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2023, per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.

Rep. atti n. 94/CSR del 14 giugno 2024.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 14 giugno 2024:

VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", il quale prevede che "Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale";

VISTO il successivo comma 34-bis, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, ai sensi del comma 34, all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente";

VISTO, altresì, successivo il comma 40 del medesimo articolo 1, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti nelle rispettive percentuali sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo del ticket e al netto dell'IVA;

VISTO l'articolo 1, comma 551, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che apporta modifiche al suddetto comma 40, aggiungendovi il seguente periodo: "Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000";

VISTO, inoltre, il successivo comma 552, secondo cui agli oneri derivanti dal comma 551, lettera a), numero 2, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTA l'intesa del 18 dicembre 2019 (rep. atti n. 209/CSR) concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021 e, in particolare, la scheda 1 "Fabbisogno del servizio sanitario nazionale e fabbisogni regionali", la quale prevede che "Ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attività in corso d'anno, Governo e Regioni convengono sulle necessità di ricondurre le quote vincolate del Riparto del fabbisogno sanitario standard all'interno del riparto relativo alla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le intese della Conferenza



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando nell'anno successivo a quello di riferimento i dovuti congruagli sulla base degli ultimi dati resi disponibili”;

VISTA l'intesa del 9 novembre 2023 (rep. atti n. 264/CSR), relativa alla ripartizione tra le Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, con la quale è stata accantonata la somma pari a euro 4.000.000, prevista dal comma 551 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

VISTA la nota del Ministero della salute del 21 maggio 2024, acquisita al protocollo DAR n. 8769, con la quale è stata trasmessa la proposta in argomento di deliberazione del CIPESS, su cui è stato acquisito l'assenso tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze il 2 febbraio 2024;

VISTA la nota prot. DAR n. 0008904 del 22 maggio 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta proposta di deliberazione;

VISTA la comunicazione del 5 giugno 2024, acquisita al prot. DAR n. 9816, trasmessa il 6 giugno 2024 con nota prot. DAR n. 0009928, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l'assenso tecnico sulla proposta di deliberazione in parola, sottolineando che “considerato che il riparto del finanziamento degli anni 2021, 2022 e 2023 è stato eseguito dal Ministero della salute a titolo di acconto sulla base degli ultimi dati disponibili, si prende atto dell'impegno riportato nella proposta di deliberazione ad effettuare i necessari congruagli nella proposta di riparto relativa all'anno 2024.”;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sulla proposta del Ministero della salute;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS, concernente la ripartizione delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2023, per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Ministero della Salute

Proposta di deliberazione per il CIPESS

OGGETTO: Fondo Sanitario Nazionale 2023 - Ripartizione delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro

Il comma 551 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 prevede l'esenzione dalle percentuali di sconto obbligatorio previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre, n. 662 e dall'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mentre il successivo comma 552 provvede a porre i relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, a valere sulle disponibilità per il finanziamento degli Obiettivi di piano, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre, n. 662, a decorrere dal 2019.

Con l'Intesa Stato-Regioni del 9 novembre 2023 (Rep. Atti n. 264/CSR), relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre, n. 662, è stata accantonata la somma pari a 4.000.000 euro prevista dal citato comma 551 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

In coerenza con quanto riportato nel Patto salute 2019-2021 e, in particolare, nella scheda 1 laddove è espressamente previsto che *"Ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attività in corso d'anno, Governo e Regioni convengono sulle necessità di ricondurre le quote vincolate del riparto del fabbisogno sanitario standard all'interno del riparto relativo alla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando nell'anno successivo a quello di riferimento i dovuti congruagli sulla base degli ultimi dati resi disponibili"*, si è proceduto a ripartire, a titolo di acconto, le somme in base ai dati utilizzati nel riparto 2021, relativi all'anno 2020; si provvederà ad effettuare i necessari congruagli nella proposta di riparto relativa all'anno 2024.

La ripartizione della suddetta somma riportata nella tabella allegata è stata effettuata in proporzione al maggior esborso subito dai sistemi sanitari regionali, nei termini di cui alla rilevazione svoltasi a livello regionale.

A norma della vigente legislazione vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre per la Regione Siciliana è stata operata la prevista riduzione è pari al 49,11%.

Roma,

IL MINISTRO

FSN 2023 - Ripartizione, in acconto, delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro

REGIONI	Assegnazione in acconto					IMPORTO ATTRIBUITO ANNO 2023
	Mancato sconto al SSR dati definitivi 2020	Riparto in acconto 2023	Compartecipazione Regione Sicilia (49,11%)	Riparto compartecipazione Sicilia	Assegnazione anno 2023	
	a	b	c	d	f = b + c + d	
Piemonte	€ 262.829,29	€ 300.177,31		€ 9.458,26	€ 309.635,57	€ 309.635,57
Lombardia	€ 585.983,24	€ 669.251,40		€ 21.087,37	€ 690.338,77	€ 690.338,77
Veneto	€ 342.432,47	€ 391.092,09		€ 12.322,88	€ 403.414,97	€ 403.414,97
Liguria	€ 254.018,75	€ 290.114,79		€ 9.141,20	€ 299.255,99	€ 299.255,99
Emilia Romagna	€ 514.740,28	€ 587.884,82		€ 18.523,60	€ 606.408,42	€ 606.408,42
Toscana	€ 229.178,88	€ 261.745,18		€ 8.247,30	€ 269.992,48	€ 269.992,48
Umbria	€ 35.000,00	€ 39.973,50		€ 1.259,52	€ 41.233,02	€ 41.233,02
Marche	€ 123.651,14	€ 141.221,96		€ 4.449,75	€ 145.671,70	€ 145.671,70
Lazio	€ 133.039,05	€ 151.943,89		€ 4.787,58	€ 156.731,47	€ 156.731,47
Abruzzo	€ 135.815,39	€ 155.114,74		€ 4.887,49	€ 160.002,24	€ 160.002,24
Molise	€ 62.306,00	€ 71.159,68		€ 2.242,16	€ 73.401,84	€ 73.401,84
Campania	€ 216.848,15	€ 247.662,25		€ 7.803,56	€ 255.465,81	€ 255.465,81
Puglia	€ 168.647,96	€ 192.612,82		€ 6.069,02	€ 198.681,84	€ 198.681,84
Basilicata	€ 28.853,47	€ 32.953,55		€ 1.038,33	€ 33.991,88	€ 33.991,88
Calabria	€ 197.816,21	€ 225.925,88		€ 7.118,67	€ 233.044,55	€ 233.044,55
Sicilia*	€ 211.160,30	€ 241.166,16	-€ 118.436,70		€ 122.729,46	€ 122.729,46
TOTALE	€ 3.502.320,58	€ 4.000.000,00	-€ 118.436,70	€ 118.436,70	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art. 1, comma 830, della legge n.296/2006. La Regione compartecipa per 118.436,70 euro